

SENTENZA n. 8149/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. 2^a CIVILE

Cofre
- a d. l. n.
- a l. 95.
- u. c. n. n. n.
Si. Pubb. l. c. n.
P/2 g

composto dai magistrati

dott. Bartolomeo Quatraro Presidente
dott. Roberto Fontana Giudice est.
dott. Pierluigi Perrotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Opposizione allo stato passivo ex art.98 l.F.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 30/10/2006 e notificato il 17/11/2006

DA

EQUITALIA ESATRI S.P.A.

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano, come da procura generale alle liti del 24/3/1998, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Fontana n.25.

- OPPONENTE -

CONTRO

FALLIMENTO AZZURRA CASA S.R.L.

- OPPOSTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

DR. FONTANA - R.G. 72954/06

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per

Equitalia Esatri S.p.A. con l'avv. Andrea ROMANO

Contro

Fall.to Azzurra Casa s.r.l.


* * *

Voglia il Tribunale,

ammettere Equitalia Esatri S.p.A. al passivo del fallimento Azzurra Casa s.r.l. per la somma complessiva di € 49.671,15 di cui € 271,04 in via privilegiata ex art. 2752 e 2749 c.c., n. 19 art. 2778 c.c.; € 31.745,71 in via privilegiata ex art. 2752 e 2749 c.c., n. 20 art. 2778 c.c. e € 17.654,40 in via chirografaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 L.F.

Con vittoria di spese e compensi

Milano, 18 marzo 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a vertical line and a small loop.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.98 L.F. tempestivamente depositato il 30/10/2006 Esatri s.p.a. (ora Equitalia Esatri s.p.a.) proponeva opposizione contro lo stato passivo del Fallimento Azzurra s.r.l. contestando il mancato riconoscimento del privilegio ex art.2752, comma 3, c.c. al credito di €.31.754,71 per tributi I.C.I., di cui alla cartella esattoriale 068/2005/0329100755000, ammesso in via chirografaria.

All'udienza del 16/1/2007 era dichiarata la contumacia del Fallimento Azzurra s.r.l.

All'udienza del 18/3/2008 veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18/3/2008 la ricorrente precisava le conclusioni come da epigrafe e veniva assegnato il termine di legge per il deposito di comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è fondata.

L'art. 2752, comma 3, cc estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Indubbiamente l'uso della predetta espressione "legge per la finanza locale", in senso storico, sottendeva un chiaro richiamo alle disposizioni del Testo Unico per la finanza locale – RD 14 settembre 1931, n. 1175 – che, all'epoca, rappresentava il *corpus* normativo organico della materia; pertanto per le imposte, le tasse e tributi in esso previsti si intendeva riconosciuto a favore di Comuni e Province, in via generale ed indifferenziata, il privilegio stabilito dall'art. 2752.

Proprio l'originario riferimento ad un testo normativo nell'ambito del quale si esauriva la disciplina del settore della finanza locale, induce il Collegio a ritenere che la locuzione in esame non possa e non debba essere riferita esclusivamente ad quel singolo e specifico testo normativo, poiché tale dicitura contiene invece un più ampio e generale richiamo ad una categoria omogenea di norme, organicamente afferente alla disciplina del settore della finanza locale.

L'intendimento del legislatore è dunque stato quello di introdurre una norma idonea a garantire un raccordo con lo sviluppo dinamico e l'evoluzione della disciplina di settore, attraverso un riferimento a norme successive ed ulteriori, purché ascrivibili al *genus* di riferimento, in quanto regolanti la finanza locale.

E' allora fuori di dubbio che la disciplina istitutiva dell'ICI - D. lgs. 30 dicembre 2002, n. 504, significativamente titolato "Riordino della finanza degli enti territoriali" - sia da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea di norme richiamate dall'art. 2752 con la locuzione "legge per la finanza locale"; ciò che peraltro spiega il motivo del mancato espresso riconoscimento di rango privilegiato da parte della legge istitutiva dell'ICI, poiché a tale scopo era ed è già sufficiente ed adeguata la più volte richiamata generale previsione dell'art. 2752 cc.

In senso contrario alle considerazioni fin qui svolte, si è osservato che il legislatore allora non avrebbe avuto alcuna necessità di procedere ad un espresso riconoscimento del privilegio in esame con riferimento ad altri e diversi tributi locali, segnatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, conformemente alle specifiche disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anch'esse di riordino della finanza territoriale. Tuttavia detti riconoscimenti espliciti non presentano un carattere costitutivo, assumendo piuttosto un valore meramente ricognitivo del rango proprio dei predetti tributi, ai medesimi comunque già attribuito dall'art. 2752, in forza della interpretazione sistematica in precedenza illustrata.

Peraltro, una differente lettura dell'art. 2752 cc, fondata su un diverso e più ristretto significato della locuzione "legge sulla finanza locale", determinerebbe, in ipotesi, l'esclusione del privilegio per il tributo - appunto l'ICI - che per entità di gettito concorre, più di ogni altra fonte tributaria, ad assicurare il "finanziamento" dei Comuni e quindi, in ultima analisi, a garantire da parte dell'ente territoriale la tutela di quegli interessi generali e pubblici, a presidio dei quali è evidentemente posta la norma attributiva del privilegio stesso.

Il credito per tributi I.C.I. di €31.754,71, di cui alla cartella esattoriale 068/2005/0329100755000, va quindi ammesso nello stato passivo del Fallimento Azzurra Cassa s.r.l., in via privilegiata ex art.2752 comma 3 c.c.

Va al riguardo che il credito risulta da ruolo reso esecutivo nel 2005 e quindi, anche ritenendo che l'art. 2752, comma 3, cc, nel riconoscere lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti degli enti locali, intenda richiamare lo

stesso privilegio previsto dal comma 1 non solo con riferimento all'oggetto, ma anche con riferimento alla sua estensione temporale, la condizione risulta sussistente.

In ragione dei contrasti dottrinali e giurisprudenziali in materia sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1) accoglie l'opposizione proposta e, modificando in tal senso lo stato passivo del Fallimento Azzurra Casa s.r.l., ammette il credito per tributi I.C.I. di €.31.754,71, di cui alla cartella esattoriale 068/2005/0329100755000, nello stato passivo del Fallimento Azzurra Cassa s.r.l. in via privilegiata ex art.2752 coma 3 c.c.


2) dichiara irripetibili le spese di lite

Milano, 29/5/2008 .

Il Giudice estensore
(dott. *Roberto Fontana*)



Il Presidente
(dott. *Bartolomeo Quatraro*)



TRIBUNALE di MILANO
2° Sez. Civile
Sentenza
Depositata e Pubblicata
OGGI 23 GIU 2008
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CT
Fiordila De Lauretis

IL CANCELLIERE CT
Fiordila De Lauretis
De Lauretis